

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PARCO
FLUVIALE DELL'ALCANTARA

INDICE

- ART. 1- Istituzione
- ART. 2- Funzioni ed attribuzioni
- ART. 3- Composizione
- ART. 4- Requisiti ed incompatibilità
- ART. 5- Modalità di nomina, durata in carica e revoca
- ART. 6- Attività e collocazione organizzativa
- ART. 7- Compensi
- ART. 8- Abrogazione di norme
- ART. 9- Entrata in vigore

Art. 1- ISTITUZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di valutazione di seguito indicato O.I.V. istituito ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 27.10.2009 n. 150 i cui principi sono stati recepiti in Sicilia con l.r. n. 5 del 5.4.2011.

Le funzioni dell'O.I.V. sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'Ente, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

La valutazione del personale è indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, all'accertamento della qualità dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui è inserito (performance operativa) nonché all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

Art. 2- FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

Nel quadro delle competenze allo stesso demandate, l'Organismo indipendente di valutazione esercita le seguenti funzioni :

- Cura i rapporti con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle P.A. di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, richiedendo pareri, garantendo una corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti dalla stessa predisposti e definisce, nel rispetto di quanto disposto dal comma secondo dell'art 13 del citato decreto legislativo, la stipula dei relativi protocolli di collaborazione;
- Rende parere obbligatorio sul Piano della Performance;
 - Propone all'organo di indirizzo politico la valutazione annuale del dirigente responsabile della struttura di massima dimensione e/o equiparate , nonché l'attribuzione allo stesso dell'indennità di risultato e/o delle premialità;
- Valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;
 - Garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione delle performance , nonché dell'erogazione della premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - Verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;
 - Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti;
 - Promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

L' O.I.V. è un Organo costituito da un solo componente.

ART. 4- REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

Al componente dell'O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali (anche esperienza pregressa) di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e di controllo .

In particolare sono richieste :

- a) Capacità di valutazione e visione strategica (identificazione delle missioni strategiche)
- b) Competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi)
- c) Possesso del Diploma di Laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento di studi;
- d) Iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (art. 1 decreto 2983 del 2/10/2016 a firma del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione).

Non possono far parte dell'O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente medesimo. Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione.

ART. 5- MODALITA' DI NOMINA, DURATA IN CARICA, REVOCA

La nomina dell'O.I.V. deve essere preceduta dalla pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Parco

L' O.I.V. è nominato dal Presidente del Parco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste sulla base di curricula pervenuti a seguito dell'avviso di cui al comma precedente.

Il Presidente può avvalersi, nel caso lo ritenga necessario, di istruttoria di ufficio in ordine all'esame dei curricula e della verifica dei requisiti minimi richiesti per la nomina:

La composizione dell'Organismo è monocratica;

Il componente dell'O.I.V. dura in carica cinque anni ed il relativo incarico non è rinnovabile. Il Contratto di prestazione d'opera professionale dei soggetti medesimi sarà stipulato dal Direttore dell'Ente. Il relativo incarico non instaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego. La revoca dei componenti dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato da parte del Presidente, in casi di sopraggiunta incompatibilità, per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine del Parco o comunque in contrasto con il ruolo assegnato, ovvero per accertate e documentate omissioni con riferimento ai compiti ed attribuzioni assegnate.

ART. 6- ATTIVITÀ E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA

L'O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate nell'art. 14 dec.lgs n. 150/2009 e del D.P.Reg 21.6.2012 n. 52, sulla base della documentazione fornita e secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente all'Organo di indirizzo politico - Amministrativo

L' O.I.V. ha accesso a tutti gli atti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia detenuta dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

L'O.I.V. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione e si potrà avvalere della struttura dell'Ente individuata con provvedimento del Direttore dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

L'O.I.V. riferisce con cadenza almeno quadrimestrale all'Amministrazione sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato, totale o parziale, raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione, proponendo, altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo e modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione ed al sistema di valutazione.

L'O.I.V. presenta all'Organo di indirizzo politico amministrativo, entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operanti per la successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di apprezzamento negativo motivato, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore

Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche.

ART 7 COMPENSI -

Il trattamento economico a favore di componenti l'O.I.V. sarà pari al 90% dell'indennità attuale dei componenti semplici del collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8- ABROGAZIONE NORME

Sono abrogate le norme regolamentari dell'Ente in contrasto con il presente atto .

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il Presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente